

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 02 **del** - 3 GEN. 2006

Modifica alle

- “Norme provvisorie per la circolazione delle locomotive E 189 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale”, emanate con la **Disposizione n° 4 del 04/02/2005**
- “Norme provvisorie per la circolazione delle locomotive E 484 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale”, emanate con la **Disposizione n° 6 del 18/02/2005**
- “Norme provvisorie per la circolazione delle locomotive E 474 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale”, emanate con la **Disposizione n° 45 del 15/07/2005**

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

Visto l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l'atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R.: 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;


La presente disposizione è composta di n. 2 pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.866.132.112,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 2 PAGINE





Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la relazione RFI/DTE/CSI.8236/2005 del 14/12/2005 dei Responsabili delle competenti Strutture Operative Centrali della Direzione Tecnica, con cui si propone l'emanazione di una disposizione recante modifiche alle "Norme provvisorie per la circolazione delle locomotive E 189 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale", emanate con la Disposizione n° 4 del 04/02/2005, alle "Norme provvisorie per la circolazione delle locomotive E 484 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale", emanate con la Disposizione n° 6 del 18/02/2005 ed alle "Norme provvisorie per la circolazione delle locomotive E 474 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale", emanate con la Disposizione n° 45 del 15/07/2005.

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1

Alle "Norme provvisorie per la circolazione delle locomotive E 189 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale", emanate con la Disposizione n° 4 del 04/02/2005, alle "Norme provvisorie per la circolazione delle locomotive E 484 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale", emanate con la Disposizione n° 6 del 18/02/2005 ed alle "Norme provvisorie per la circolazione delle locomotive E 484 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale", emanate con la Disposizione n° 45 del 15/07/2005, è apportata la seguente modifica:

Il punto 2.4.1 delle suddette disposizioni è così sostituito:

2.4.1 MOVIMENTI DI MANOVRA

Le locomotive dispongono di due banchi di manovra ausiliari posti in cabina di guida sul montante dei finestrini laterali destro e sinistro. Il dispositivo posto sul montante sinistro non è utilizzabile per regolare la marcia durante la circolazione e per i movimenti di manovra sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Durante i movimenti di manovra non deve essere utilizzata la frenatura elettrica.

Inoltre durante i movimenti di manovra regolati con i segnali bassi o con i segnali a mano, in tutti i casi ove non sia garantita la visibilità con continuità dei segnali stessi dal banco di destra, l'agente di condotta deve essere permanentemente affiancato da un altro agente posto sul lato sinistro della cabina di guida con l'obbligo dell'osservanza dei segnali.

Art. 2

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00,01 del 05 gennaio 2006.

Michele Elia

